

Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 recante **ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)** (scade il 22 novembre)

SINTESI

CAPO I - MISURE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI

Articolo 1 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

Il **comma 1** riconosce alle imprese a forte consumo di energia elettrica i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo allo stesso periodo del 2019, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, del 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022: in questo caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Il **comma 2** riconosce alle imprese a forte consumo di gas naturale un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, del 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre 2019. Definisce impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto MITE 21 dicembre 2021, n. 541 e che ha consumato, nel primo trimestre solare 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato dal decreto n. 541 del 2021, pari a 1 Gwh al netto dei consumi per usi termoelettrici (quantitativo di gas non inferiore a 0,25 GWh).

Il **comma 3** riconosce alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, del 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019.

Il **comma 4** riconosce alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, del 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019.

Il **comma 5**, ai fini della fruizione dei contributi straordinari sotto forma di credito d'imposta (commi 3 e 4), ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022. Demanda ad ARERA la definizione, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, del contenuto della comunicazione e delle sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

Il **comma 6** prevede che tutti i crediti d'imposta previsti dall'articolo (commi da 1 a 4) siano utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 31 marzo 2023. Non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP, sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il **comma 7** precisa che tutti i crediti d'imposta (commi da 1 a 4) sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis (*Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi*), comma 4, del DL n. 34 del 2020 (DL Rilancio), per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione delle suddette norme sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro il 31 marzo 2023. Le modalità attuative sono demandate a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il **comma 8** pone in capo ai beneficiari del credito d'imposta (commi da 1 a 4 e comma 11), a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, il compito di inviare entro il 16 febbraio 2023 all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione contenente l'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Il **comma 9** quantifica gli oneri paria 8.586 milioni per il 2022 e 1.000 milioni per il 2023 e rimanda per la copertura all'articolo 43.

Il **comma 10** demanda al MEF il compito di effettuare il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta.

Il **comma 11** apporta modifiche all'articolo 6 del DL n. 115 del 2022 (DL Aiuti-bis) in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, prorogando al 31 marzo 2023 il termine entro cui devono essere utilizzati, esclusivamente in compensazione, i crediti d'imposta per le imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore), imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore), imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW e imprese diverse dalle gasivore, dal cedente e, in caso di cessione, dal cessionario.

Articolo 2 (*Estensione del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca*)

Il **comma 1** riconosce alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, del 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare del 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'IVA.

Il **comma 2** riconosce lo stesso contributo alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare del 2022 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

Il **comma 3** prevede che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 marzo 2023, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il **comma 4** prevede che il credito d'imposta è cedibile solo per intero dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del DL n. 34 del 2020 (DL Rilancio), per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione delle suddette norme sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro il 31 marzo 2023. Le modalità attuative sono demandate a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il **comma 5** pone in capo ai beneficiari del credito d'imposta, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, il compito di inviare entro il 16 febbraio 2023 all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione contenente l'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Il **comma 6** specifica che le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e che ai relativi adempimenti provvede il MIPAAF.

Il **comma 7** quantifica gli oneri pari a 183,77 milioni per il 2022 e rimanda per la copertura all'articolo 43.

Il **comma 8** demanda al MEF il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta.

Articolo 3 (Misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia)

Il **comma 1** prevede che, al fine di supportare ulteriormente la liquidità delle imprese nel contesto dell'emergenza energetica, assicurando le migliori condizioni del mercato dei finanziamenti bancari concessi alle imprese per esigenze di capitale d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, le garanzie prestate da SACE Spa siano concesse, a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime "de minimis" di cui alla Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia e ai pertinenti regolamenti "de minimis" o di esenzione per categoria, nei casi in cui il tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento non superi, al momento della richiesta di garanzia, il rendimento dei buoni del Tesoro poliennali di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso, fermo restando che il costo del finanziamento dovrà essere limitato al recupero dei costi e essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le stesse caratteristiche ma prive della garanzia.

Il **comma 2** stabilisce che, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, con riferimento alle misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da SACE, l'ammontare garantito del finanziamento possa essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i successivi 12 mesi per le PMI e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese, in ogni caso entro un importo non superiore a 25 milioni, a condizione che il beneficiario sia classificabile come impresa a forte consumo di energia e che tale fabbisogno sia attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario.

Il **comma 3** prevede che, con riferimento alle misure temporanee di sostegno alla liquidità delle PMI, la garanzia del Fondo Mediocredito Centrale Spa su finanziamenti individuali successivi alla data di entrata in vigore dell'articolo e destinati a finalità di copertura dei costi d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, può essere concessa, a titolo gratuito, laddove siano rispettate le condizioni previste dal comma 1, e nella misura massima dell'80% dell'importo dell'operazione finanziaria, in favore di tutti i soggetti beneficiari.

Il **comma 4** modifica l'articolo 8 del DL n. 21 del 2022 (Taglia prezzi).

La **lettera a)** elimina la condizione relativa al possesso di un fatturato non superiore a 50 milioni al 31 dicembre 2021, per le imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni, residenti in Italia, per avere garanzie da parte di SACE pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia.

La **lettera b)** stabilisce che la garanzia del Fondo Mediocredito Centrale Spa (comma 3) possa essere rilasciata da SACE a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime "de minimis" di cui alla Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e ai pertinenti regolamenti "de minimis" o di esenzione per categoria, nei casi in cui il premio applicato dalle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni non superi la componente di rendimento applicabile dei Buoni del Tesoro Poliennali di durata media pari a 12 mesi, vigente al momento della pubblicazione della proposta di convenzione da parte di SACE. Il costo dell'operazione dovrà essere limitato al recupero dei costi.

Il **comma 5** modifica l'articolo 15 (*misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da SACE*) del DL n. 50 del 2022 (DL Aiuti) prevedendo che ai fini dell'accesso alla garanzia, l'impresa debba dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sull'attività d'impresa (viene eliminata la specifica dicitura in termini di contrazione della produzione o della domanda). Ricomprende anche le esigenze di liquidità delle imprese relative agli obblighi di fornire collaterali per le attività di commercio sul mercato dell'energia.

Il **comma 6** modifica il DL n. 76 del 2020 (DL Semplificazioni) prevedendo che il rilascio delle garanzie da parte di SACE su finanziamenti a favore di progetti del Green New Deal, sia subordinato alla decisione del MEF, sentiti il MISE e il MITE sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE stessa, qualora di importo pari o superiore a 600 milioni (anziché i 200 previsti dal testo vigente).

Il **comma 7** subordina l'efficacia delle norme contenute nell'articolo all'approvazione della Commissione europea.

Il **comma 8** reca la copertura a valere sul Fondo per la copertura delle garanzie concesse a sostegno della liquidità delle imprese e sul Fondo Mediocredito Centrale Spa.

Articolo 4 (Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)

Il **comma 1** stabilisce che dal 18 ottobre al 31 ottobre 2022:

a) sono rideterminate le aliquote di accisa dei seguenti prodotti:

- 1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
- 2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- 3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- 4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è del 5%.

Il **comma 2** disapplica l'aliquota di accisa ordinaria sul gasolio commerciale usato come carburante per il periodo dal 18 ottobre al 31 ottobre 2022.

Il **comma 3**, fatto salvo il caso di proroga dell'applicazione delle aliquote come rideterminate, pone in capo agli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e agli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti il compito di trasmettere all'ufficio dell'ADM competente per territorio, entro il 10 novembre 2022, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti elencati al comma 1, lettera a), usati come carburante giacenti nei serbatoi dei depositi e impianti al 30 ottobre 2022.

Il **comma 4** prevede, nel caso in cui non venga prevista la proroga, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3000 euro per la mancata comunicazione delle giacenze e per l'invio di dati incompleti o non veritieri.

Il **comma 5**, al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa e IVA, prevede l'applicazione delle misure in materia di monitoraggio dell'andamento del mercato da parte del Garante per la sorveglianza dei prezzi (articolo 1-bis, commi 5 e 6, del DL n. 21 del 2022 - Taglia prezzi)

Il **comma 6** quantifica gli oneri pari a 492,13 milioni per il 2022 e in 22,54 per il 2024 e rimanda per la copertura all'articolo 43.

Articolo 5 (Misure straordinarie in favore delle regioni ed enti locali)

Il **comma 1** incrementa di ulteriori 200 milioni per il 2022 il contributo straordinario agli enti locali per la garanzia della continuità dei servizi erogati, previsto dal comma 2 dell'articolo 27 del DL n. 17 del 2022 (DL Energia), da destinare per 160 milioni in favore dei comuni e 40 milioni delle città metropolitane e province. Demanda la ripartizione del fondo tra gli enti interessati a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF e il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

Il **comma 2** quantifica gli oneri (200 milioni per il 2022) e rimanda per la copertura all'articolo 43.

Il **comma 3** incrementa di 1.400 milioni per il 2022 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, per contribuire ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi dell'energia e agli effetti della pandemia. Di questi, 1.000 milioni erano stati già stanziati dall'Assestamento di Bilancio 2022, mentre 400 milioni sono di nuova erogazione.

Il **comma 4** specifica che alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3, da effettuarsi con decreto del MINSAL, di concerto con il MEF e previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, accedono tutte le Regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni che stabiliscono per le autonomie il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

Il **comma 5** prevede che le regioni e le province autonome possano riconoscere alle strutture sanitarie private accreditate, nell'ambito degli accordi contrattuali, un contributo una tantum non superiore allo 0,8% del tetto di spesa assegnato per il 2022, a fronte di apposita rendicontazione da parte della struttura interessata, dell'incremento di costo complessivo sostenuto nello stesso anno per le utenze di energia elettrica e gas, comunque ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.

Il **comma 6** quantifica gli oneri e reca la copertura.

Articolo 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale)

Incrementa di 100 milioni le risorse destinate al riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo, al netto dell'IVA, sostenuto nel terzo quadrimestre 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Demanda ad un decreto MIMS, di concerto con il MEF, previa intesa in Conferenza Unificata, la definizione dei criteri di riparto delle risorse e delle modalità per il riconoscimento del contributo. Eventuali risorse residue possono essere destinate ad incrementare la quota finalizzata al riconoscimento dei contributi per il secondo trimestre 2022.

Articolo 7 (Disposizioni urgenti in materia di sport)

Incrementa di 50 milioni per il 2022 le risorse da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine, per far fronte alla crisi economica dovuta all'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica. Demanda ad un decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la definizione, delle modalità, dei termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, dei criteri di ammissione, delle modalità di erogazione e delle procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

Articolo 8 (Disposizioni urgenti in favore degli enti del terzo settore)

Il **comma 1** istituisce presso il MEF un Fondo con una dotazione di 120 milioni per il 2022 per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti nell'analogo periodo 2021, per sostenere gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti a persone con disabilità, a fronte dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica nel terzo e quarto trimestre 2022.

Il **comma 2** istituisce presso il ministero del lavoro un Fondo con una dotazione di 50 milioni per il 2022 per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel 2021 per la componente energia e il gas naturale, per sostenere gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione dei registri esistenti e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte alla relativa anagrafe, per i maggiori oneri sostenuti nel 2021 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale.

Il **comma 3** demanda a un DPCM di concerto con l'Autorità delegata in materia di disabilità e con i ministri dell'economia e del lavoro, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la definizione delle modalità e dei termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, delle modalità di erogazione e delle procedure di controllo.

Il **comma 4** stabilisce che i contributi di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili tra loro, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP e non rilevano ai fini del calcolo del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa. I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo non superi il costo sostenuto.

Il **comma 5** stabilisce che per le operazioni relative alla gestione dei fondi previsti dai commi 1 e 2 e per l'erogazione dei contributi, le amministrazioni interessate si avvalgono di società in house, previa stipula di apposite convenzioni.

Il **comma 6** quantifica gli oneri e reca la copertura.

Articolo 9 (Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)

Integra l'articolo 5 del DL n. 50 del 2022 (DL Aiuti) recante disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione prevedendo che le norme si applicano alle istanze presentate anche qualora, in sede di autorizzazione, siano imposte prescrizioni, ovvero sopravvengano fattori che impongano modifiche sostanziali o localizzazioni alternative. L'articolo 5 del DL Aiuti definisce interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente alla data di emanazione del decreto, incluse le connesse infrastrutture. Per la realizzazione delle suddette opere sono nominati con DPCM uno o più Commissari straordinari di Governo che si avvalgono, per lo svolgimento delle attività a titolo completamente gratuito, delle amministrazioni centrali e territoriali competenti. L'articolo disciplina la procedura relativa all'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio delle opere.

Articolo 10 (Contributo del Ministero dell'interno alla resilienza energetica nazionale)

Il **comma 1** autorizza il Ministero dell'interno a utilizzare direttamente o affidare in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso al Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del PNRR (Missione 2), previo accordo con il MITE, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR, per contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale.

Il **comma 2** prevede che il Ministero dell'interno e i terzi concessionari dei beni, per le stesse finalità del comma 1, possano costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c), dell'articolo 31 del DLgs n. 199 del 2021 (DLgs RED II) e con facoltà di accedere ai

regimi di sostegno dello stesso decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.

Il **comma 3** specifica che i beni sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del Dlgs n. 199 del 2021 e sono assoggettati alla procedura autorizzativa specifica per le aree idonee prevista dall'articolo 22 dello stesso Dlgs. Competente ad esprimersi in materia culturale e paesaggistica è la Soprintendenza speciale per il PNRR presso il Ministero della cultura.

Articolo 11 (Contributo energia e gas per cinema, teatri e istituti e luoghi della cultura)

Il **comma 1** autorizza la spesa di 40 milioni per il 2022 per mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura. Demanda a un decreto del ministro della cultura, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la definizione delle modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.

Il **comma 2** specifica che il contributo non è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal Capo I.

Articolo 12 (Rifinanziamento del Fondo destinato all'erogazione del buono trasporti)

Incrementa di 10 milioni per il 2022 il Fondo per l'erogazione del buono trasporti (buono pari al 100% della spesa da sostenere e comunque non superiore a 60 euro, alle persone fisiche che nel 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro da utilizzare per l'acquisto fino al 31 dicembre 2022 di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o per i servizi di trasporto ferroviario nazionale).

Articolo 13 (Disposizioni per la gestione dell'emergenza energetica delle scuole paritarie)

Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, incrementa di 30 milioni per il 2022, lo stanziamento del ministero dell'istruzione destinato a contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.

Articolo 14 (Disposizioni per il sostegno del settore del trasporto)

Il **comma 1** autorizza la spesa di 100 milioni per il 2022, da destinare, nel limite di 85 milioni, al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 e, nel limite di 15 milioni, al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada, per mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti.

Il **comma 2** rinvia a un decreto del MIMS, di concerto con il MEF, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, la definizione dei criteri di determinazione, delle modalità di assegnazione e delle procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Articolo 15 (Contributo una tantum in favore degli istituti di patronato)

Riconosce agli Istituti di patronato un contributo una tantum di 100 euro per ciascuna sede centrale, regionale e provinciale e zonale, a parziale compensazione dei costi sostenuti per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas, previa presentazione di istanza, contenente l'elenco delle sedi per le quali si chiede il contributo, al ministero del lavoro entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Articolo 16 (Procedure di prevenzione incendi)

Prevede che, al fine di agevolare l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, nel caso in cui, a seguito dell'installazione di tali tipologie di impianti, sia necessaria la valutazione del progetto antincendio, i termini per la pronuncia da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente sulla conformità dei progetti alla normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi siano ridotti, fino al 31 dicembre 2024, da 60 a 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa.

Articolo 17 (Adeguamento dell'importo massimo dei finanziamenti garantiti)

Innalza da 35.000 a 62.000 euro l'importo massimo dei finanziamenti, ammessi alla garanzia diretta di ISMEA, concessi da banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in favore di PMI agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022.

CAPO II - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI

Articolo 18 (Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti)

Il **comma 1** riconosce un'indennità una tantum di 150 euro nella retribuzione erogata nel mese di novembre 2022 per il tramite dei datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nel mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro. L'indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi da 1 a 16.

Il **comma 2** precisa che l'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS.

Il **comma 3** prevede che l'indennità spetti ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.

Il **comma 4** precisa che l'indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Il **comma 5** prevede che nel mese di novembre 2022 il credito maturato dal datore di lavoro per effetto dell'erogazione dell'indennità è compensato attraverso la denuncia relativa alle ritenute alla fonte, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'INPS.

Il **comma 6** quantifica gli oneri e reca la copertura.

Articolo 19 (Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti)

Il **comma 1** riconosce un'indennità una tantum di 150 euro, corrisposta dall'INPS, in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per il 2021 a 20.000 euro. Precisa che qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle stesse condizioni ed è successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione.

Il **comma 2** esclude i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF agli effetti delle disposizioni del comma 1.

Il **comma 3** precisa che l'indennità una tantum di cui al comma 1 non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

Il **comma 4** stabilisce che l'indennità è corrisposta sulla base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'Amministrazione finanziaria e da ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.

Il **comma 5** demanda all'Ente erogatore la verifica della situazione reddituale che, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.

Il **comma 6** precisa che l'indennità è corrisposta a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.

Il **comma 7** quantifica gli oneri di cui ai commi da 1 a 6 e reca la copertura.

Il **comma 8** riconosce un'indennità una tantum di 150 euro nel mese di novembre 2022, erogata dall'INPS, ai lavoratori domestici già beneficiari dell'indennità prevista dal DL Aiuti, che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto.

Il **comma 9** riconosce un'indennità una tantum di 150 euro, erogata dall'INPS, a coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del Dlgs n. 22 del 2015 (*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*).

Il **comma 10** riconosce una ulteriore indennità una tantum di 150 euro, erogata dall'INPS, a coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021.

Il **comma 11** riconosce una ulteriore indennità una tantum di 150 euro, erogata dall'INPS a domanda, ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50 del 2022 (18 maggio 2022) e che sono iscritti alla Gestione separata. Precisa che i soggetti non devono essere titolari dei trattamenti di cui al comma 1 del presente articolo e che l'indennità è corrisposta esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per il 2021.

Il **comma 12** riconosce una ulteriore indennità una tantum di 150 euro, erogata dall'INPS, ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10, commi da 1 a 9, del DL n. 41 del 2021 (DL Sostegni) (*lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport*). Riconosce la stessa indennità, erogata da Sport e Salute Spa, in favore dei collaboratori sportivi.

Il **comma 13** riconosce una ulteriore indennità una tantum di 150 euro, erogata dall'INPS a domanda, ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate. Precisa che l'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per il 2021.

Il **comma 14** riconosce un'indennità una tantum di 150 euro, erogata dall'INPS a domanda, ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati. Precisa che l'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per il 2021.

Il **comma 15** riconosce una ulteriore indennità una tantum di 150 euro ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e agli incaricati alle vendite a domicilio.

Il **comma 16** riconosce d'ufficio nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennità una tantum di 150 euro ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza. Precisa che l'indennità non è corrisposta ai nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 18 e di cui ai commi da 1 a 15 del presente articolo.

Il **comma 17** precisa che le indennità di 150 euro di cui ai commi da 9 a 15 sono erogate successivamente all'invio delle denunce dei datori di lavoro di cui all'articolo 18, comma 1 del presente decreto.

Il **comma 18** precisa che le indennità di cui ai commi da 8 a 16 non concorrono alla formazione del reddito.

Il **comma 19** puntualizza che le prestazioni di cui al presente articolo e all'articolo 18 non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.

Il **comma 20** stabilisce che le modalità di corresponsione delle indennità di cui al presente articolo saranno fornite dall'INPS e da Sport e Salute Spa entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Il **comma 21** quantifica gli oneri derivanti dai commi da 8 a 16 e reca la copertura.

Articolo 20 (Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi)

Incrementa di 150 euro l'indennità una tantum ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, a condizione che nel periodo d'imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro e conseguentemente incrementa il limite di spesa di 412,5 milioni per il 2022.

Articolo 21 (Recupero prestazioni indebite)

Prevede l'inizio entro il 31 dicembre 2023 del recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale dei pensionati relative al periodo d'imposta 2020, nonché alle verifiche delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito relative al periodo d'imposta 2019.

CAPO III - MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

SEZIONE III - MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA AMBIENTALE

Articolo 22 (Procedure autorizzatorie per l'economia circolare e rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo dei sistemi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)

Il **comma 1** qualifica le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti come interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

Il **comma 2** stabilisce che nei procedimenti autorizzativi non di competenza statale relativi a opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti e dal PNRR, qualora l'autorità competente non provveda alla domanda di autorizzazione entro i termini previsti, il Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro della transizione ecologica, assegna all'autorità un termine non superiore a 15 giorni per provvedere. Demanda al CdM di nominare, in caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio o del Ministro della transizione ecologica, un commissario *ad acta* al quale attribuire, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i provvedimenti necessari, anche avvalendosi di società di cui al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica o di altre amministrazioni specificamente indicate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** istituisce presso il MITE l'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi per rafforzare le attività di vigilanza e di controllo del funzionamento e dell'efficacia dei sistemi consortili e autonomi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. L'Organismo è composto da 2 rappresentanti del MITE, 2 del MISE, 1 di AGCM, 1 di ARERA e 1 di ANCI. Rinvia a un decreto del MITE, di concerto con il MISE, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, la definizione delle modalità di funzionamento dell'Organismo di vigilanza e dei suoi obiettivi specifici. Le risultanze delle attività dell'Organismo di vigilanza sono rese pubbliche sul sito istituzionale del MITE entro il 30 aprile di ogni anno. Stanza per il suo funzionamento 50 mila euro per il 2022 e 100 mila euro dal 2023 e specifica che ai componenti dell'Organismo di vigilanza non spetta alcun emolumento.

Il **comma 4** reca la copertura.

Articolo 23 (Misure in materia di fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici)

Nell'ambito della richiesta di autorizzazione a un comune, da parte di un soggetto pubblico o privato, per realizzare ed, eventualmente, gestire, un'infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici, stabilisce che nel caso in cui l'infrastruttura di ricarica insiste sul suolo pubblico o su suolo privato gravato da un diritto di servitù pubblica, il comune pubblica l'avvenuto ricevimento dell'istanza di autorizzazione sul proprio sito istituzionale e sulla Piattaforma unica nazionale. Specifica che l'autorizzazione può essere rilasciata decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione. Prevede che, nel caso in cui più soggetti abbiano presentato l'istanza e il rilascio dell'autorizzazione a più soggetti non sia possibile o compatibile con la programmazione degli spazi pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici adottata dal comune, l'ottenimento dell'autorizzazione avvenga all'esito di una procedura valutativa trasparente che assicuri il rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori. Precisa che le misure tariffarie applicabili ai punti di prelievo di energia elettrica che alimentano infrastrutture di ricarica in luoghi accessibili al pubblico, definite da ARERA, sono riferite esclusivamente alle componenti a copertura dei costi di rete e degli oneri generali di sistema.

Articolo 24 (Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia)

Al fine di dare attuazione agli interventi del PNRR legati all'utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate, attribuisce alla società costituita da Invitalia allo scopo di condurre le analisi di fattibilità finalizzate alla realizzazione e gestione di un impianto per la produzione del preridotto - direct reduced iron, il ruolo di soggetto attuatore degli interventi per la realizzazione dell'impianto, con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili. Assegna alla società parte delle risorse finanziarie stanziate per la realizzazione dell'impianto, entro il limite di 1 miliardo. Specifica che l'impianto per la produzione del preridotto è gestito dalla stessa società. Demanda a Invitalia di assicurare l'assunzione di ogni iniziativa utile all'apertura del capitale della società a uno o più soci privati, in possesso di adeguati requisiti finanziari, tecnici e industriali, individuati tramite procedure selettive di evidenza pubblica.

SEZIONE II - MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI UNIVERSITÀ

Articolo 25 (Nuove misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di alloggi e residenze per studenti universitari)

Nell'ambito delle finalità del PNRR, istituisce fino al 2026 il "Fondo per l'housing universitario" con una dotazione di 660 milioni al quale accedono, in convenzione con l'università, persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o un raggruppamento di persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, per offrire sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi, sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il MUR. Stabilisce che la ripartizione delle risorse tra le proposte selezionate è effettuata, con decreto del ministro dell'università, sulla base del numero dei posti letto previsti. Specifica che i soggetti aggiudicatari assicurano la destinazione d'uso prevalente degli immobili ad alloggio o residenza per studenti, con possibilità di destinazione ad altre finalità, anche a titolo oneroso, delle parti della struttura eventualmente non utilizzate, ovvero degli stessi alloggi o residenze anche in relazione ai periodi non correlati allo svolgimento delle attività didattiche. I posti letto ottenuti sono destinati agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio, ovvero di quelle di merito. Demanda ad un decreto del ministro dell'università la definizione della disciplina in dettaglio.

SEZIONE III - MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Articolo 26 (*Misure per la riforma degli istituti tecnici*)

Demanda a uno o più regolamenti, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la revisione ordinamentale degli istituti tecnici, al fine di poter adeguare costantemente i curricula degli istituti tecnici alle esigenze in termini di competenze del settore produttivo nazionale, secondo gli obiettivi del PNRR, orientandoli anche verso le innovazioni introdotte dal Piano nazionale «Industria 4.0» in un'ottica di piena sostenibilità ambientale. I regolamenti sono adottati nel rispetto dei principi del potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa nonché nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) ridefinizione dei profili dei curricula vigenti, mirando a rafforzare le competenze linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, la connessione al tessuto socioeconomico del territorio di riferimento, favorendo la laboratorialità e l'innovazione e valorizzare la metodologia didattica per competenze;
- b) previsione di meccanismi volti a dare la continuità degli apprendimenti nell'ambito dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione tecnica con i percorsi dell'istruzione terziaria nei settori tecnologici;
- c) previsione di specifiche attività formative destinate al personale docente degli istituti tecnici, finalizzate alla sperimentazione di modalità didattiche laboratoriali, innovative, coerentemente con le specificità dei contesti territoriali;
- d) previsione a livello regionale di «Patti educativi 4.0», per l'integrazione e la condivisione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono gli istituti tecnici e professionali, le imprese, gli enti di formazione accreditati dalle Regioni, gli ITS Academy, le università e i centri di ricerca;
- e) previsione dell'erogazione diretta da parte dei Centri provinciali di istruzione per gli adulti di percorsi di istruzione tecnica non erogati in rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado o non adeguatamente sufficienti rispetto alle richieste dell'utenza e del territorio;
- f) previsione di misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione degli istituti al fine di realizzare lo Spazio europeo dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'UE in materia di istruzione e formazione professionale.

Articolo 27 (*Misure per la riforma degli istituti professionali*)

Stabilisce che il sistema di istruzione professionale debba garantire una facile transizione nel mondo del lavoro, anche con riferimento alle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali. Stabilisce che il profilo educativo, culturale e professionale debba basarsi su uno stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni, in coerenza con gli obiettivi di innovazione, sostenibilità ambientale e competitività del sistema produttivo, in un'ottica di promozione e sviluppo dell'innovazione digitale determinata dalle evoluzioni generate dal Piano nazionale «Industria 4.0» e di una personalizzazione dei percorsi contenuta nel Progetto formativo individuale.

Articolo 28 (*Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale*)

Nell'ambito del potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione, dall'asilo nido all'università, previsto dal PNRR, al fine di rafforzare il raccordo permanente con le filiere produttive e professionali di riferimento degli istituti tecnici e professionali, di ridurre il divario tra domanda e offerta di competenze e di supportare il sistema nazionale della formazione nella progettazione dell'offerta formativa territoriale e nell'acquisizione e nel consolidamento nei curricula degli istituti tecnici e nei percorsi professionali delle conoscenze tecnologiche previste, istituisce presso il Ministero dell'istruzione l'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale che svolge funzioni consultive e di proposta per il miglioramento del settore. L'Osservatorio può proporre al Ministro dell'istruzione l'aggiornamento degli indirizzi di studio, delle articolazioni e delle linee guida per rafforzare l'efficacia dell'insegnamento e delle metodologie collegate alla didattica per competenze, ai fini dell'adeguamento dell'offerta formativa alla domanda di nuove competenze.

SEZIONE IV - ULTERIORI MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Articolo 29 (*Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili*)

Il comma 1, fermi restando i requisiti di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, estende l'applicazione della procedura valutativa delle risorse finanziarie disponibili attraverso il sistema

informatico ReGiS, agli interventi degli enti locali finanziati con le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

Il **comma 2** stabilisce che gli enti locali attuatori degli interventi previsti al comma 1 considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, un ammontare di risorse pari al 15% dell'importo già assegnato con il suddetto provvedimento. Specifica che la preassegnazione delle risorse costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Qualora gli enti locali attuatori presentino la domanda di accesso al Fondo con le procedure disciplinate dall'articolo 5 del DPCM 28 luglio 2022, domanda all'Amministrazione finanziaria, sentito l'ente locale, di provvedere all'annullamento della preassegnazione o della domanda di accesso. Il **comma 3**, nei limiti degli importi annuali delle risorse preassegnate, riconosce a ciascuna amministrazione finanziaria, tenendo conto di specifiche esigenze espresse dai soggetti attuatori e del monitoraggio in itinere da effettuare tramite ricorso ai sistemi di monitoraggio della RGS, la possibilità di rimodulare la preassegnazione di contributo.

Il **comma 4** pone le risorse preassegnate previste al comma 2 a carico delle risorse autorizzate per gli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, nei limiti degli stanziamenti annuali disponibili.

Articolo 30 (Utilizzo economie da contratti di forniture e servizi o di concessione di contributi pubblici)

Fermo restando quanto previsto per legge per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, stabilisce che le risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture o la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi del PNRR, possono essere utilizzate dalle amministrazioni titolari nell'ambito degli stessi interventi per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia.

Articolo 31 (Realizzazione piattaforme per la gestione di informazioni e dati relativi all'attuazione delle misure del PNRR del Ministero dello sviluppo economico)

Il **comma 1**, al fine di garantire lo svolgimento delle attività di coordinamento, attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure previste dal PNRR, autorizza il MISE, quale amministrazione centrale titolare degli interventi, ad affidare direttamente la realizzazione di piattaforme informatiche funzionali a garantire l'acquisizione, l'elaborazione e la gestione dei relativi dati e processi a società ed enti in house.

Il **comma 2** fissa a 1.500.000 euro per il 2022 il limite massimo di spesa per la realizzazione delle piattaforme e reca la copertura a valere sull'articolo 43.

Articolo 32 (Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici)

Al fine di accelerare l'avvio degli investimenti pubblici, in particolare quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'UE 2014-2020 e 2021-2027, demanda ad Invitalia Spa di promuovere, d'intesa con le amministrazioni interessate, la definizione e la conclusione di appositi accordi quadro per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori. Esonera i soggetti attuatori che si avvalgono di una procedura avente ad oggetto accordi quadro per servizi tecnici e lavori, dalle spese per l'attività di centralizzazione delle committenze, in quanto poste a carico delle convenzioni.

Articolo 33 (Disposizioni in materia di concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria)

Nell'ambito degli obiettivi di riduzione del contenzioso pendente previsti dal PNRR, che prevede anche l'assunzione celere di nuovi magistrati, stabilisce che le modalità di svolgimento della prova scritta possano essere disciplinate anche mediante strumenti informatici. Circoscrive l'accesso al concorso ai laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a 4 anni.

Articolo 34 (Estensione e rifinanziamento della misura PNRR in favore delle farmacie rurali sussidiate)

Il **comma 1** prevede che il finanziamento di 100 milioni di cui all'avviso pubblico approvato con decreto del Direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale per progetti di consolidamento delle farmacie rurali sussidiate, nell'ambito del PNRR, possa essere concesso anche alle farmacie rurali sussidiate che operano in comuni, centri abitati o frazioni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, collocati fuori del perimetro delle aree interne. Il finanziamento è concesso alle condizioni, nei limiti e con le modalità previste dall'avviso pubblico.

Il **comma 2** quantifica gli oneri e reca la copertura.

CAPO IV - ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI

Articolo 35 (Partecipazione dello Stato italiano al programma di Assistenza MacroFinanziaria eccezionale in favore dell'Ucraina)

Il **comma 1** autorizza il MEF, in adesione alle iniziative assunte dall'UE nell'ambito della nuova Assistenza MacroFinanziaria (AMF) eccezionale a favore dell'Ucraina, a porre in essere tutti gli atti ed accordi necessari per la partecipazione dell'Italia al programma e al relativo rilascio della garanzia dello Stato, per un importo complessivo massimo di 700 milioni per il 2022, per la copertura, nei limiti della quota di spettanza dell'Italia, dei rischi sostenuti dall'UE.

Il **comma 2** quantifica gli oneri e reca la copertura.

Articolo 36 (Incremento delle risorse destinate ai centri di assistenza fiscale)

Incrementa di 15 milioni il finanziamento statale per le convenzioni tra l'INPS e i centri di assistenza fiscale.

Articolo 37 (Norme in materia di delocalizzazione o cessione di attività di imprese non vertenti in situazione di crisi)

Il **comma 1** apporta modifiche alla legge di Bilancio per il 2022. In particolare:

a) stabilisce la nullità dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o dei licenziamenti collettivi intimati prima dello scadere del termine di 180 giorni (non più 90) o del minor termine entro il quale è sottoscritto il piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura dell'attività;

b) estende a 120 giorni dalla presentazione da parte del datore di lavoro del piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura di una sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo il termine entro cui il piano va discusso con le rappresentanze sindacali, alla presenza dei rappresentanti delle regioni interessate, del MLPS, del MISE e dell'ANPAL;

c) stabilisce che in caso di mancata sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo innalzato del 500%. In caso di sottoscrizione del piano, il datore di lavoro comunica mensilmente alle rappresentanze sindacali, ai rappresentanti delle regioni interessate, al MLPS, al MISE e all'ANPAL lo stato di attuazione, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese. Il datore di lavoro dà comunque evidenza della mancata presentazione del piano ovvero del mancato raggiungimento dell'accordo sindacale nella dichiarazione di carattere non finanziario;

d) sopprime il comma 236 in materia di procedura di licenziamento collettivo in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale sul piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura e di procedura per la dichiarazione di mobilità;

e) prevede che si applichino le previsioni di maggiore favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi.

Il **comma 2** stabilisce che nel caso in cui, all'esito della procedura prevista dai commi precedenti, il datore di lavoro cessi definitivamente l'attività produttiva o una sua parte significativa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 40% di quello impiegato mediamente nell'ultimo anno, a livello nazionale o locale o nel reparto oggetto della delocalizzazione o chiusura, sia tenuto alla restituzione delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o ridimensionamenti di attività, e rientranti fra quelli oggetto di iscrizione obbligatoria nel registro aiuti di Stato, percepiti nei 10 anni antecedenti l'avvio della procedura, in proporzione alla percentuale di riduzione del personale. Fino alla completa restituzione delle somme al soggetto debitore non possono essere concessi ulteriori sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili. Il provvedimento delle singole amministrazioni che hanno erogato i benefici costituisce titolo per la riscossione coattiva mediante ruolo. Le somme riscosse sono riversate in apposito capitolo di bilancio e sono destinate per processi di reindustrializzazione o riconversione industriale delle aree interessate dalla cessazione dell'attività.

Il **comma 3** estende l'applicazione del comma 2 anche alle procedure avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto e non già concluse. Qualora alla data di entrata in vigore del decreto, la comunicazione da parte del datore di lavoro della chiusura di una sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo sia già stata effettuata, il termine entro il quale il piano deve essere discusso è comunque di 120 giorni.

Articolo 38 (Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito di imposta ricerca e sviluppo)

Proroga dal 30 settembre al 31 ottobre 2022 il termine entro il quale i soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate, specificando il periodo o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.

Articolo 39 (Clausola sociale per l'affidamento dei servizi museali)

Prevede che nei casi di affidamento diretto da parte del Ministero della cultura a società in house dello stesso Ministero di concessioni o di appalti relativi ai servizi per il pubblico (servizi editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali, servizi riguardanti beni librari e archivistici, gestione di raccolte discografiche e biblioteche museali, gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni, servizi di accoglienza, servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba, organizzazione di mostre e manifestazioni culturali e di iniziative promozionali) trovi applicazione l'articolo 50 del Codice degli appalti in materia di clausole sociali del bando di gara e degli avvisi.

Articolo 40 (Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese)

Proroga al 31 dicembre 2022, salvo disdetta dell'interessato, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-ter (Individuazione dei soggetti esenti dal versamento dell'IMU e disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio), comma 5, del DL n. 137 del 2020 (DL Ristori). Il comma 5 prevede che le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico possano effettuare la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, senza la necessaria autorizzazione del soprintendente e dell'autorizzazione paesaggistica. Tali elementi dovranno comunque essere funzionali alle attività (ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande e simili) e potranno essere previsti al solo fine di favorire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento.

Articolo 41 (Disposizioni urgenti in materia di regime fiscale per le navi iscritte nel registro internazionale. Decisione C (2020) 3667 final dell'11 giugno 2020 della Commissione europea. Caso SA.48260 (2017/NN))

I commi 1 e 2 apportano modifiche al DL n. 457 del 1997 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione) in materia di istituzione del registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, denominato "Registro internazionale", nel quale sono iscritte, a seguito di autorizzazione del MIMS, le navi che effettuano attività di trasporto marittimo, inteso come trasporto via mare di passeggeri o merci tra porti, tra un porto e un impianto o una struttura in mare aperto, nonché quelle che svolgono attività assimilate al trasporto marittimo, quali:

- a) navi che forniscono assistenza alle piattaforme offshore, quali le unità che prestano servizi antincendio, di trasporto di materiali e personale tecnico;
- b) navi d'appoggio quali le navi che prestano servizi di rimorchio d'alto mare, servizio antincendio e servizio antinquinamento;
- c) navi posacavi che effettuano l'installazione e l'attività di manutenzione degli strati di cavi e di tubi;
- d) navi da ricerca scientifica e sismologica ovvero che effettuano attività di installazione e manutenzione in mare aperto;
- e) draghe che, oltre alle attività di dragaggio, effettuano anche attività di trasporto del materiale dragato;
- f) navi di servizio che forniscono altre forme di assistenza o servizi di salvataggio in mare che operino in contesti normativi nell'UE simili a quello del trasporto marittimo dell'UE in termini di protezione del lavoro, requisiti tecnici e sicurezza e che operino nel mercato globale.

Il comma 3 apporta modifiche al Dlgs n. 171 del 2005 (Codice della nautica da diporto) in materia di istruttore professionale di vela.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 42 (Destinazione dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili)

Il **comma 1** modifica il comma 6 dell'articolo 15-*bis* (*Ulteriori interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili*) del DL n. 4 del 2022 (DL Sostegni-ter) in materia di attuazione delle disposizioni relative al meccanismo di compensazione a 2 vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da: impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficino di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato; impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010. La modifica prevede che ARERA dovrà disciplinare solo le modalità di attuazione dell'articolo 15-*bis* e non anche le modalità con le quali i proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso CSEA e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico. I proventi derivanti dall'attuazione dell'articolo saranno invece versati dal GSE, entro il 30 novembre 2022 in modo cumulato per il periodo da febbraio ad agosto 2022 e su base mensile per i mesi successivi, all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di 3.739 milioni.

Il **comma 2** stabilisce che le eventuali maggiori somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato rispetto all'importo di cui al comma 1, sono riassegnate ad apposito fondo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del MEF per essere destinate, prioritariamente, con uno o più DPCM, alla proroga ed eventuale rimodulazione del credito di imposta di cui all'articolo 1.

Il **comma 3** precisa che con il provvedimento di cui al comma 2 si provvede inoltre alla finalizzazione di eventuali ulteriori risorse eccedenti quanto previsto ai commi precedenti a misure volte a fronteggiare gli incrementi dei costi di energia elettrica e gas.

Articolo 43 (*Disposizioni finanziarie*)

Quantifica gli oneri e reca la copertura.

Articolo 44 (*Entrata in vigore*)

Il decreto è entrato in vigore il 24 settembre.